

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1146

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

e dal **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(PAGANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102,
recante disposizioni urgenti per il funzionamento del
consiglio di amministrazione delle poste e delle tele-
comunicazioni

INDICE

| | | |
|-------------------------------|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |
| Testo del decreto-legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, stabilisce che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presiede il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, assistito da un consiglio di amministrazione.

L'articolo 7 dello stesso provvedimento indica, poi, tutte le materie nelle quali il suddetto organo «dovrà essere sentito», e precisa in quali casi «il parere del consiglio di amministrazione sostituisce quello del Consiglio di Stato».

Nell'elenco delle materie soggette a parere obbligatorio figurano in sostanza tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Amministrazione.

Conseguentemente, ove l'organo in questione non potesse operare, si giungerebbe alla completa paralisi dell'attività dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La composizione del suddetto consiglio di amministrazione è stabilita per legge, e di esso fanno parte, tra gli altri, dirigenti e funzionari dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nonché rappresentanti elettivi del personale, per un totale di diciassette membri, oltre al Ministro e ai Sottosegretari.

I componenti del consiglio, che non siano membri di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati (articolo 3, del regio decreto-legge citato e successive modificazioni). Le sedute del consiglio stesso non sono valide se non sono presenti almeno dodici consiglieri, oltre il presidente (articolo 5, secondo comma, del regio decreto-legge citato, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 325).

Il consiglio, infine, si trova attualmente in regime di *prorogatio*.

Sulla funzionalità del consiglio incidono due elementi:

a) l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 58, che ha comportato la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici a decorrere dal 31 dicembre 1992, data di pubblicazione della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.p.a Iritel, con conseguente perdita di legittimazione di due componenti non elettivi;

b) il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, che prevede la decadenza di diritto degli organi amministrativi operanti in regime di *prorogatio*, anche se è dubbia la sua applicabilità agli organi collegiali con componenti elettive o, quanto meno, alla componente elettiva degli organi stessi. Mentre si sta provvedendo a sostituire i componenti non elettivi, è impossibile in tempi brevi sostituire i componenti elettivi, sia per la necessità di rispettare i tempi tecnici di un procedimento elettorale, sia perchè le elezioni, già indette, sono state rinviate al mese di novembre 1993, in adempimento di una direttiva generale del Governo, in vista delle modificazioni di recente introdotte nel regime del pubblico impiego; di conseguenza può ritenersi che abbiano perso legittimazione cinque componenti (di cui uno in rappresentanza del personale dell'ASST).

Si rende pertanto necessario, per assicurare la funzionalità del consiglio, ritoccare le norme sulla sua composizione, adeguandole alle intervenute modificazioni nella struttura del Ministero e alle disposizioni del recente decreto legislati-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vo in materia di pubblico impiego, che prevede l'esclusione dei rappresentanti del personale dai consigli di amministrazione. Di conseguenza si riduce anche il *quorum* strutturale.

Infine, si adegua la disciplina del consiglio d'amministrazione a quella degli organi analoghi costituiti presso gli altri Ministeri, per quanto concerne la durata in carica dei componenti non di diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30.

Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1993.

Disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, come modificati ed integrati dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dall'articolo 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, che ha dettato la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, che ha approvato la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.p.a. IRITEL, in materia di servizi di telecomunicazioni;

Considerato che per effetto di tale convenzione l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata soppressa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'articolo 48, da cui consegue, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la decadenza dei componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni che consentano il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonché i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dall'11 aprile 1993.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1993.

SCÀLFARO

AMATO - PAGANI

Visto, il Guardasigilli: CONSO